



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, - 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P.90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti dell'Area Amministrativa della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

Ai Sigg. Dirigenti dell'Area Tecnica della
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

E, p. c. Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 273680 del 08.04.2015

Oggetto: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163..

Il 25 marzo è stato pubblicato il Comunicato ufficiale del Presidente ANAC (**Allegato "A"**), che chiarisce alcuni aspetti salienti delle modifiche alla vigente normativa apportate con il D.L. n. 90/2014, avuto riguardo in particolare al nuovo comma 2 *bis* dell'articolo 38 del Codice, che disciplina il c.d. soccorso istruttorio a pagamento.

Nell'ambito del comunicato viene ribadito quanto già espresso in sede di determinazione ANAC n. 1/2015 e, segnatamente, che la sanzione per la regolarizzazione o integrazione dei documenti e degli elementi essenziali è dovuta solo da chi decide di proseguire con la gara, e quindi di evitare l'esclusione.

Il Presidente dell'ANAC, in particolare, evidenzia come tale interpretazione vada nella stessa direzione dei principi contenuti nelle nuove direttive comunitarie, che offrono *"la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione"*.

Nel provvedimento trovano spazio altri due importanti chiarimenti sul soccorso istruttorio:

1) la possibilità di regolarizzare le offerte anche nelle procedure ristrette, dove in fase di prequalifica non è previsto il deposito della cauzione a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione. Sul punto viene chiarito che la cauzione provvisoria costituisce *"garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione"*;

2) gli effetti della richiesta di regolarizzazione dei documenti presentati da un'impresa che fa parte di un raggruppamento (anche nel caso in cui venga escussa la

cauzione). Sul punto viene chiarito che *“il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l’esclusione”* di tutto il raggruppamento.

Quanto al caso in cui l’impresa che fa parte del team non riesca a regolarizzare la sua posizione, il provvedimento spiega che andrà escluso tutto il gruppo, considerato come *“un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti”*. Come sottolineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 4.05.2012, *“secondo un’interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione a RTI, al di fuori dei casi consentiti”* La modifica è ammessa *“purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara”*.

Si raccomanda il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel documento allegato (Allegato “A”).

IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile